



**Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM**

UFM, Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern

3003 Berna-Wabern, 5 luglio 2006

Rapporto di Terre des Hommes:

"La legge sugli stranieri e la legge sull'asilo alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo "

Presa di posizione dell'Ufficio federale della migrazione, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, in merito al riassunto e alle conclusioni del rapporto (pagine 63 - 65 della versione francese)

I rimproveri mossi dal rapporto non corrispondono al vero. Conformemente a uno dei principi dello Stato di diritto, nell'elaborare e applicare le leggi Confederazione e Cantoni rispettano il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 della Costituzione federale). Ciò vale ovviamente anche per la Convenzione sui diritti del fanciullo. Sia la legge sugli stranieri che la legge sull'asilo riveduta tengono conto della situazione particolare dei fanciulli.

I due testi di legge migliorano nettamente i diritti del fanciullo. Ad esempio è previsto di far beneficiare del ricongiungimento familiare anche i dimoranti temporanei, gli studenti e le persone ammesse a titolo provvisorio, purché adempiano i pertinenti presupposti. I richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati beneficiano inoltre, anche nel quadro di una procedura all'aeroporto, dell'assistenza di una persona di fiducia che li accompagna in tutte le tappe dell'iter procedurale con una rilevanza per la decisione.

A. Legge federale sugli stranieri (LStr)

1. La presunzione di paternità del marito decade in caso di matrimonio fittizio (modifica del CC)

Il matrimonio, quale comunione di vita completa e durevole, è alla base della presunzione secondo cui il marito ha avuto concubito con la moglie per cui il figlio concepito dalla moglie è generato dal marito. In caso di matrimonio fittizio, invece, un procedimento giudiziario è sfociato nella constatazione che la coppia non ha fondato una comunione di vita e quindi non ha verosimilmente avuto rapporti sessuali. La presunzione della paternità del marito perde quindi il suo senso. Il legislatore è tenuto e legittimato a considerare tale fatto. Per considerazioni analoghe, nel 2000 il legislatore ha del resto abrogato la presunzione legale della paternità del marito qualora il figlio sia nato entro 300 giorni dal divorzio, benché in tal caso il figlio è di regola stato concepito durante il matrimonio. Dalla prassi degli uffici dello stato civile emerge tuttavia che questi fanciulli sono perlopiù generati da terzi, per cui sarebbe errato presumere legalmente la paternità dell'ex marito.

Il fatto che la presunzione della paternità del marito decade non significa tuttavia che il fanciullo rimane senza padre. Il padre biologico può in qualsiasi momento riconoscere spontaneamente il figlio dinanzi alle autorità dello stato civile. Inoltre vi è la possibilità per il figlio - rappresentato dalla madre o da un assistente legale - di intentare un'azione di paternità nei confronti del padre biologico. Se contro ogni aspettativa e nonostante sia constatato un matrimonio di compiacenza, il marito fosse veramente il padre biologico del fanciullo, le possibilità sopracitate sono vevoli anche nei suoi confronti.

L'obiettivo della nostra legislazione in materia di minori è che il rapporto di filiazione non sia stabilito con un uomo qualsiasi, bensì con il padre biologico. L'esperienza dimostra che talvolta i matrimoni fittizi implicano uomini incapaci di intendere, che non contestano una falsa presunzione di paternità. Contrariamente al riconoscimento spontaneo di un figlio nato fuori matrimonio, il diritto vigente non consente allo Stato di intervenire in caso

di falsa presunzione della paternità del marito –è invece autorizzato a intervenire in caso di falso riconoscimento del figlio. La falsa presunzione della paternità del marito può essere impugnata unicamente dal marito stesso o dal figlio. Sovente quest'ultimo non ha tuttavia interesse a tale impugnazione in quanto possiede la cittadinanza svizzera grazie al padre presunto e, per tale fatto, beneficia delle prestazioni sociali svizzere.

2. Ricongiungimento familiare

La Convenzione sui diritti del fanciullo mira a garantire al fanciullo una migliore protezione effettiva e giuridica. Pur non conferendo al fanciullo o ai genitori un diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare, essa esige che la domanda in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sia considerata dalle autorità con uno spirito positivo, con umanità e diligenza (art. 10 cpv. 1 Conv. sui diritti del fanciullo). La legislazione vigente non adempie pienamente tali obblighi. Non è ad esempio autorizzato il ricongiungimento familiare di stranieri con un permesso di durata limitata, ad esempio studenti, ospiti di luoghi di cura, dimoranti temporanei o persone ammesse a titolo provvisorio. La Svizzera ha pertanto dovuto formulare una riserva alla disposizione precitata della Convenzione sui diritti del fanciullo. La nuova legge sugli stranieri e la legge sull'asilo riveduta prevedono netti miglioramenti per quel che concerne il ricongiungimento familiare. D'ora in poi anche i gruppi di persone succitati (titolari di un permesso di durata limitata) potranno farsi raggiungere dai familiari, a condizione di disporre di un appartamento adeguato e di mezzi finanziari sufficienti. Le persone ammesse a titolo provvisorio dovranno inoltre aver totalizzato tre anni di dimora.

Sebbene non vi sia un vero e proprio diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare, le autorità, al momento di statuire, devono ovviamente tenere conto della Convenzione sui diritti del fanciullo. Ciò vale anche per le istanze giudiziarie cantonali chiamate a esaminare le decisioni.

Giusta la nuova legge sugli stranieri, il ricongiungimento familiare deve avvenire più celermente ed entro un dato termine a decorrere dall'entrata. Ciò è nell'interesse dei figli, i quali sono così più rapidamente e meglio integrati dal profilo scolastico e professionale. Per i casi di rigore personale sono previste deroghe al termine per il ricongiungimento familiare.

3. Fanciulli che dimorano illegalmente in Svizzera ("sprovvisti di documenti")

Ovviamente i diritti dell'uomo e la Convenzione sui diritti del fanciullo sono valevoli anche per le persone che dimorano illegalmente in Svizzera (diritto alla vita, all'istruzione, alla protezione della salute ecc.). In casi di rigore personale grave, la nuova legge sugli stranieri prevede anche la possibilità, in virtù dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, di rilasciare un permesso per casi personali particolarmente gravi ai minori (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr).

B. Revisione della legge sull'asilo (LAsi)

La prassi dimostra che i minori non accompagnati sono perlopiù giovani tra i 15 e i 18 anni o in procinto di raggiungere la maggiore età (ca. il 90 %). L'assenza di documenti impedisce sovente di verificare i dati relativi all'età.

Nel quadro dell'allontanamento dopo una decisione di non entrata nel merito o dopo una decisione negativa in materia d'asilo, è tenuto conto in ogni caso della situazione dei minori non accompagnati. Se il ritorno non è ragionevolmente esigibile, ammissibile o possibile, è disposta l'ammissione provvisoria.

4. Perquisizione di alloggi privati

La possibilità di perquisire le persone per portare alla luce documenti o oggetti pericolosi è già prevista dal diritto vigente e non è mai stata tacciata di discriminante ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'unica novità è data dalla possibilità di effettuare tale perquisizione delle persone anche in alloggi privati. Ovviamente anche l'applicazione

di tale disposizione esige che sia tenuto conto della situazione speciale dei fanciulli. Ora, se si rinunciava a tale possibilità di perquisire gli alloggi privati, si opererebbe una disparità di trattamento ingiustificata nei confronti dei richiedenti l'asilo che risiedono presso i centri di registrazione o in alloggi collettivi. La regolamentazione in questione mira inoltre a proteggere un interesse pubblico preponderante alla messa al sicuro di documenti di legittimazione, oggetti pericolosi (p.e. armi) o stupefacenti.

5. Esclusione dall'aiuto sociale

Le disposizioni legali consentono di tenere conto dei bisogni speciali dei minorenni e di altre persone vulnerabili al momento del calcolo del soccorso d'emergenza. A livello federale non è fissato un importo massimo per il soccorso d'emergenza. Ciò corrisponde peraltro all'interpretazione dell'articolo 12 Cost da parte del Tribunale federale, in base alla quale occorre fornire un soccorso d'emergenza adeguato al caso individuale.

Per la concessione del soccorso d'emergenza in seguito al rifiuto dell'asilo occorre - come sinora in seguito a una decisione di non entrata nel merito - tenere conto della situazione particolare dei minori. Una perizia dell'Ufficio federale di giustizia afferma che per la concessione del soccorso d'emergenza a minorenni occorre sempre osservare l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Per ogni caso individuale occorre esaminare se e in che misura s'impone il superamento dell'importo minimo del soccorso d'emergenza.

Vedasi in merito il terzo rapporto relativo al monitoraggio:

[http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=325&L=0&no_cache=1&sword_list\[\]=Kinderrechtskonvention](http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=325&L=0&no_cache=1&sword_list[]=Kinderrechtskonvention)

6. Consegna dei documenti di viaggio entro 48 ore

I fanciulli che entrano in Svizzera in compagnia dei genitori sono automaticamente integrati, anche se sprovvisti di documenti d'identità, nella procedura di cui sono oggetto i genitori. Per i minori non accompagnati - come per gli adulti - è tenuto conto dei motivi che giustificano l'assenza di documenti. In presenza di motivi scusabili è svolta una procedura d'asilo completa. A ogni minore è inoltre attribuita una persona di fiducia.

7. Misure coercitive

Per i minori tra i 15 e i 18 anni, la durata della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto o cautelativa non deve superare i dodici mesi. Tali provvedimenti sono compatibili con la Convenzione sui diritti del fanciullo se adottati unicamente quale ultima ratio e per la più breve durata adeguata possibile. Il giudice competente ha la possibilità di vagliare regolarmente se la carcerazione ordinata dalle autorità è ancora effettivamente adeguata.

La durata complessiva massima della carcerazione preliminare e in vista del rinvio coatto è già tuttora di dodici mesi, per adulti come per minori tra i 15 e i 18 anni. La revisione di legge non apporta dunque nessun cambiamento per quel che concerne la durata massima.

In base alla prassi attuale si può presumere che la durata massima di dodici mesi non sarà praticamente mai applicata ai giovani. Inoltre è immediatamente ordinata la scarcerazione non appena la persona interessata rivela la propria identità e lascia volontariamente la Svizzera.